

4

DIRITTO

DE' POVERI

Su' frutti de' benefizii

CONTRO

D. Orazio Blasco :




Scrivano Priscolo.

(20)

N A P O L I

M D C C X C V I I I .



SI è così avvezzo a formarli regole degli abusi, e di quelli specialmente che lunga età abbia confermati, che quasi leggi si recano in mezzo ne' giudizi, e si vuole con essi distrutto quello che per giusta interpretazione di dritto, e per dritto espresso viene in modo certo stabilito. Agli esempi quasi infiniti che mostrano la verità di questa teoria io vengo ad aggiungerne un nuovo assai luminoso, ed a me lo porge la contesa insorta tra gl' illustri arcivescovi di Matera e Rossano e vescovo di Capaccio a nome de' poveri delle loro diocesi contro D. Orazio Blasco.

Il defunto abbate D. Carlo Blasco aveva posseduto in sua vita più benefizj posti in diverse terre del nostro regno. Avanzate a lui varie somme dalle rendite che ei ne ritraeva, pensò (in luogo di distribuirle a' poveri) impiegarle in uso profano, nell'acquisto di alcune partite di arrendamento. Morte a se lo chiamava, ed egli a morte vicino

A,

pre,

prese cura di emendare il commesso fallo, lasciando a' poveri gli acquistati capitali nella somma di 4400 ducati. Un suo nipote (è questi appunto D. Orazio) procurò distoglierlo dall' opra lodevole e religiosa, e riuscì in parte ne' suoi disegni. A lui persuase di essere in gravi bisogni, e l'abbate togliendo con un codicillo 1400 ducati dal legato già fatto a quelli, li aggiunse all' asse già a lui suo erede lasciato. La catena de' desiderj del cuore umano è infinita. D. Orazio, non potendo in altro modo, volle levare le restanti somme dalla bocca de' poveri, foggiano una seconda disposizione codicillare di D. Carlo, e si tolsero così dal legato altri 2400 ducati.

Sul fine di questa memoria, ad accrescere peso in favore di una causa giustissima, saranno umiliati al S. C. i fermi argomenti, che me autorizzano a supporla non vera: quì, esposta già l' origine della contesa, imaginando per poco che quella disposizione fusse stata fatta realmente dall' abate D. Carlo, ricordo all' istesso S. C., che

- I. Era un debito dell' abate beneficiato di lasciare a' poveri le somme co' frutti de' beneficj acquistate: e che, dopo confessato questo debito nel suo testamento, e lasciato loro quel legato, non poteva egli in seguito diminuirlo; e che
- II. Di quelli capitali non poteva disporre altrimenti, che in favore de' poveri, essendo invalida ogni di lui disposizione in uso profano.

L' una e l' altra dimostrazione non avranno per base che leggi civili e stabilimenti canonici, da quali i beneficiati vengono astretti.

CA-

C A P. I.

*Obbligo de' beneficiati a riguardo de' poveri,
ed irrevocabilità del legato loro fatto
dal defunto abate D. Carlo Blasco.*

L'imperador Costanzo, colui che resse l'impero greco nel IV secolo di nostra era, stabilì che i ministri dell'altare avessero dovuto somministrare a' poveri tutto ciò, che in qualunque modo avessero eglino acquistato: *Si quid vel parsimonia, vel provisione, vel mercatura concesserint, id in usum pauperum, atque egentium ministrari oportet (1).*

Il di lui stabilimento modificato da Giustiniano in quella parte che riguardava i beni assolutamente propri di essi, fu rigorosamente confermato in riguardo a' beni non di loro proprietà, ma loro pervenuti dalle rendite del patrimonio della chiesa, e de' santi luoghi ovunque in essa esistenti, proibendosene strettamente la disposizione: *De Episcopis sancimus nullo modo habere eos facultatem testandi, vel donandi, vel per aliam quamcumque excogitationem alienandi quid de rebus suis, quas postquam facti fuerint Episcopi possederint & adquisierint: exceptis duntaxat his, quas ante episcopatum habuerunt ex quacumque causa, vel quas post episcopatum a parentibus, & theis & a fratribus ad ipsos pervenerunt: quaecumque enim post*

A 2

ordi-

(1) *Leg. 2 in princ. C. de Episc. & Cler.*

—————

ordinationem ex quacumque causa ad ipsos pervenerunt, ea jubemus ad SS. Ecclesiam pertinere (1).

Lo stesso vien stabilito per li preposti alla cura de' luoghi pii (2).

Chi quì volesse opporre che questi soli ed i vescovi sono il soggetto della trascritta legge, si disvierebbe affai lontano dal vero senso di essa. Giustiniano non riguardò nella sua costituzione nè i vescovi, nè i preposti alla cura de' luoghi pii; ma riguardò i beni della chiesa: su di questi cadde la proibizione, non su le persone di quelli, i quali potevano di tutt' altro in ampio modo disporre (3).

La ragione, che lo stabilimento direbbe, è fondata, ed a chiare note il legislatore lo spiega, sul manifesto volere de' fedeli, che con le loro offerte hanno costituito ampio patrimonio alla chiesa. *Qui derelinquunt*, egli dice, *suas facultates ecclesiis, ut in pauperes, & egentes, & alios pios usus consumantur*, e nel seguito: *Manifestum est enim, quod quisquis derelinquit, vel donat idcirco dat, ut pie per ipsum dispensetur* (4). Or questa ragione à sempre ugualmente luogo tra le mani di chiunque siano passati i beni chiesastici; ed il divieto è a questi, non a' possessori di questi, attaccato. Differenza non vi è, nè se ne può immaginare alcuna tra le rendite di tali beni posseduti da' vescovi e da' preposti alla cura de' luoghi pii,
e tra

(1) *Leg. 42 § 2 d. t.*

(2) *§. 6.*

(3) *L. 34 d. t.*

(4) *L. 42 nel prin. e nel § 6 d. t.*



e tra le rendite di essi godute da' beneficiati . Ra-
gione uguale concorre così per gli uni, come per
gli altri: dunque ugual diritto deve regolare i ve-
scovi , i preposti alla cura de' luoghi pii, ed i
beneficiati: ugual diritto indistintamente tutt' i pos-
sessori del patrimonio della chiesa: *ubi eadem ra-
tio, ibi jus idem* . Ed intanto i vescovi e preposti
alla cura de' luoghi pii vengono soli nella legge
compresi, perchè ad essi soli l'amministrazione di
quei beni era ne' tempi dell' esposta legge com-
messa (1).

Nel VI secolo non erano nell'Oriente conosciuti an-
cora i beneficj. Vero è, che l'antica perfetta comu-
nione de' beni della chiesa conosciuta ne' primi se-
coli più non esisteva, e che scoperte le già comin-
ciate frodi de' ministri nell'amministrazione di quel-
li, nel declinare del V secolo sotto il pontificato
di Simplicio se ne stabilì una quadripartita divisio-
ne (2), ed una quarta parte a cherici ne fu assegnata;
però, come avvertono dottamente il Tommasini
ed il Wan-Espen, non fu questa una stabile ed
assoluta divisione, bensì secondo le varie circostanze
de' luoghi si spendeva per quest' oggetto talvolta più,
meno talvolta della quarta parte per tal uso de-
stinata; e la distribuzione da farsi a' cherici era
commessa all'arbitrio de' vescovi, in modo che a

A 3

cia-

(1) Leg. 42 § 5 d. 1.

(2) c. 23, 27, 29, 30, C. 12, q. 2 Giann. Ist. Ci-
vil. lib. 1 cap. XI § 8 Fleurì Instit. Jur. Eccl.
lib. 2 cap. X. Bingh. lib. V Cap. VI § 3 e 4.

ciascuno di quelli appena tanto era somministrato, quanto a' stretti bisogni del vivere era necessario. Ecco dunque perchè non avendo i cherici orientali del VI secolo niente in proprietà de' beni della chiesa, lo stabilimento di Giustiniano non potè quelli ugualmente colpire: quelli non vi furono compresi, perchè dominio particolare de' beni chiefaftici non avevano.

L'istoria de' canoni è tra i sicuri garanti di questa verità. La chiesa insieme congregata non à conosciuto mai distinzione di forte alcuna tra i propri beni, e o che si fossero da' vescovi, o da qualunque cherico posseduti, li à sempre indistintamente considerati come il sacro patrimonio de' poveri. Pure si vede che nel concilio celebrato in Agde sul nascere del sesto secolo (1), i decreti del quale seguì Giustiniano nella sua costituzione, nel concilio tenuto in Siviglia nell'anno 590, (2) e nelle lettere di Gregorio il grande (3) si parla de' soli vescovi, sempre perchè a' vescovi solo l'amministrazione de' suoi beni veniva affidata dalla chiesa in quel tempo, e la turba de' cherici parche distribuzioni dalle mani de' vescovi stessi ritraeva; *Nec Justiniani leges, dice il Tommasini, nec Epistola Gregorii nisi Episcoporum meminere. Sed jam non semel ejus rei perspicua indigitata est ratio. Quod cum parcis distributionibus,*
& ali-

(1) c. 3 C. 12 q. 3.

(2) c. 4 C. 12 q. 5.

(3) c. 1, 2 C. 12 q. 5.

*Et alimentorum sportulis cæteri beneficiarii fruere-
tur, non facile videbantur congerere ex his posse quo
Et tolerarent vitam, Et domos præterea, agrosque
sibi compararent. Alioqui meliori fuissent Clerici aliâ
conditione, quam Episcopi: fas enim illis fuisset par-
cere sumptibus, Et reliquas opes in proximos sparge-
re, quod Episcopis non liquisset (1). Altra ragione
da me non avvertita, e che le già esposte più
conferma.*

Ma venuti poi a stabilirsi e diffondersi i beneficj
nella chiesa, i canoni di questa, che per lo ad-
dietro avevano considerato i soli vescovi, venne-
ro ad agguagliare a quelli ogni cherico, cui fos-
se toccata in forte porzione del patrimonio chie-
astico, concorrendo tanto chiaramente ugual ra-
gione per gli uni così, come per gli altri.

Nell' Occidente furono conosciuti più presto i bene-
ficj: fin dal sesto secolo cominciarono i vesco-
vi a concedere a' cherici i fondi della chiesa per
loro uso; pure queste concessioni erano sì limita-
te, e ne erano così rari gli esempj, che non me-
ritarono di essere ancora l'oggetto di particolare
disposizione de' canoni.

Andava con molta lentezza a divenir più frequente la
concessione de' beneficj nel settimo secolo, e già nel
nono concilio di Toledo i padri ivi radunati re-
fero generale la proibizione per chiunque avesse
avuto l'amministrazione degli averi ecclesiastici:

Sacerdotes, vel quicumque illi sunt, quibus Ecclesia-
stica

(1) Part. III lib. 2 cap. 40 § 13.

secularium rerum cura commissa est, quaecunque administrationis suae tempore emerint, ad Ecclesiae nomen chartarum conficere instrumentum procurent; non enim convenit, ut Ecclesia quem suscepit extraneum, efficiat in aliena ditionem, & in suo retineat fraudatorem. Hi vero, qui suarum rerum noscuntur habere compendium, ex omni re, quam post ordinationis suae diem visi sunt acquisivisse, siue nulla, siue aliqua sint instrumenta confecta, compensatione tam juris sui, quam Ecclesiasticarum rerum habita, si se utriusque rei quantitas exaequaverit; inter Ecclesiam, & decedentis haeredes aequo jure conquisitio pertinebit (1).

Nel concilio Lateranese convocato nel 1179 sotto di Alessandro III si stabilì espressamente per li chericì lo stabilito da prima per li vescovi (2); e finalmente, senza che io tessa troppo lunga ferie di canoni a tale oggetto pubblicati, i padri del tridentino refero al medesimo obbligo soggetto ogni possessore de' beni della chiesa: *Omnino vero Episcopis interdicit, ne ex redditibus Ecclesiae consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum canones prohibeant, NE RES ECCLESIASTICAS, quae Dei sunt, consanguineis donent, sed si pauperes sint, ita ut pauperibus distribuant: eas autem non distrabant, nec dissipent illozum causa, imò quam maxime potest, eos sancta synodus monet ut omnem humanum bunc erga fratres, nepotes, propinquosque carnis affectum, unde multorum malorum seminarium in Eccle-*

(1) - c. 1. C. 12 q. 5.

(2) c. 7 de test.

Sia extat, penitus depōnant. Quae vero de Episcopis dicta sunt, EADEM IN QUIBUSCUNQUE BENEFICIA ECCLESIASTICA TAM SECULARIA, QUAM REGULARIA OBTINENTIBUS OBSERVARI DECERNIT (1).

Serve più che ogni altro alla contesa il rapportato stabilimento, sì perchè fu sovranamente prescritta nel regno da Filippo II allora nostro augustò monarca l'esecuzione ed osservanza de' canoni del concilio, donde è tratto, a riserva di ciò che avesse potuto ledere i diritti inviolabili della sovranità; sì particolarmente perchè, quantunque nel decimo sesto secolo, epoca della pubblicazione di quello, si fusse già da lunghissimo tempo introdotto l'abuso, chiamato malamente consuetudine, della disposizione che facevano i chierici de' beni acquistati colle rendite de' fondi della chiesa, pure in quel concilio tenuto appunto per la riforma del mondo cristiano, come abuso venne tal disposizione considerata, e ad onta che dal correre di secoli grave vigore avesse già preso, fu nulladimeno espressamente come abusiva proibita.

Parmi di potere ormai senza tema di errore francamente asserire, che i beneficiati sono astretti dalla costituzione di Giustiniano, ugualmente che i vescovi, ad impiegare in usi pii lo acquistato colle rendite della chiesa. E se nè quella costituzione, nè altro stabilimento del dritto civile obbligasse a tanto i possessori degli averi della chie-

(1) *De reformat. sess. 25 cap. 1.*

sa, pure per legge di contratto vi sarebbero essi civilmente obbligati. E' indubitato, ch'è universale stabilimento della chiesa, che i beneficiati spendano in usi pii quella porzione delle rendite de' loro beneficj, che a' bisogni della vita sopravanza: i canoni sopra rapportati ne fanno piena sicurezza. La chiesa dunque non da i beneficj che a tal patto; nel concederli non li concede che a questa condizione. Or il beneficiato che riceve dalle mani della chiesa un di lei fondo con tal peso, con tale obbligazione, come mai si potrà dire, che non resti per legge di contratto a tal peso soggetto, ed astretto da tale obbligazione? Per conoscersi meglio la ragionevolezza di questa teoria, s'immagini per poco, che io sia possessore di un fondo, e che ne facci dono ad un altro con legge, ch'egli se ne valga per tutto ciò che serve al suo sostentamento, e distribuisca il resto ch'egli ne trae o a' poveri, o a chiunque altro a me piaccia. Dall'avveramento di simil fatto nasce sicuramente azion civile a pro de' poveri, o di altri da me riguardati contro del donatario, e meglio dicasi contro dell'usuario, per la prestazione dell'avanzo di ciò che serve all'uso. *Mutato nomine* le circostanze corrono tutte uguali nel tacito contratto tra la chiesa, ed il beneficiato a pro de' poveri. La chiesa allorchè contrae, contrae pure sotto l'ombra delle leggi civili, come ciascun altro tra i cittadini, e se da' contratti fatti con la chiesa nascono ugualmente le obbligazioni, non si può negare che dal patto tra la
chies.

chiesa ed il beneficiato nasca contro di questo obbligato azion civile a pro di chiunque. Ecco il punto, ove senz'annullare una costituzione scritta, e senza rovesciare le ficure teorie delle obbligazioni, non lice ridurre in contesa, che il defunto abbate D. Carlo Blasco era nell'obbligo di dare a' poveri le somme da lui convertite nell'acquisto di que' capitali, e quindi i capitali stessi a tal modo acquistati. Resta ad esaminarsi se per parte de' poveri vi sia oggi piena pruova, che i 4400 ducati oggetto della lite siano il prodotto delle rendite de' beneficj dall'abbate in sua vita posseduti.

A me pare che per dritto nasca la domandata pruova dalla confessione fattane da Blasco nel suo testamento; e dall'aver egli in realtà posseduti lungo spazio di tempo que' beneficj. E giacchè alto grida il difensor di Blasco, che questa confessione non esiste in quel testamento, io prima d'ogn'altro dirò, che parlando il testatore de' legati più da lui nella descritta somma lasciati a' poveri, chiaramente disse che quelli erano: *la restituzione de' frutti beneficiati* (1). Per fatto dunque non vi è contesa: è del dritto che si deve disputare.

Pur qui son sicuro di udir replicare per parte di D. Orazio, che la confessione di un debito fatta nel testamento non forma pruova da se sola, e senza l'accompagnamento di estrinseche circostanze, che

(1) fogl. 7 sul fin. da terg.

l'avvalorino. Ed io non contrasto sì ragionata teoria: sostengo però che non manca di eccezioni. O che la confessione sia in favor di coloro, a' quali il testatore abbia tolto qualche cosa in sua vita, e serva a riparare un'usurpazione d'incerte somme, o che sia in grazia de' poveri, ed in generale per disgravare la propria coscienza, in ciascuno degli additati casi non è soggetta ad esser rievocata, e da se sola forma fede contro il testatore, e contro il di lui erede.

Il Novario, stabilita prima la teoria generale, ne forma quindi le additate eccezioni: *Regulariter confessio in testamento facta potest a testatore quancumque revocari, nullamque fidem facit. . . Tamen ubi ad exonerandam conscientiam, atque raptorum restitutionem testator aliquid confessus est in gratiam eorum quibus subtraxit, vel in gratiam pauperum, confessio hujusmodi facta in testamento etiam in favorem absentium valet, & revocari nequit (1).*

Così ragiona l'illustre Durante: *Etsi confessio in testamento facta possit a testatore quancumque revocari . . . ubi tamen ad exonerandam conscientiam, atque raptorum restitutionem testator aliquid confessus est in gratiam eorum, quibus subtraxit, vel in gratiam pauperum, confessio ejusmodi facta in testamento etiam in favorem absentium valet, & revocari non potest (2).*

Così

(1) de privil. miserab. pers. & de restitutione male ablatorum priv. 27 n. 1, 2.

(2) quest. jur. 26.

Così il Capecelatro (1), e così Afflitto, Toro, e Farinacio citati da Francesco di Mostazo settatore dell' istessa opinione (2).

Più che l' autorità de' citati scrittori piace a me di rintracciare le ragioni della regola generale, per vederli se concorrano ugualmente nelle eccezioni. La legge non vuole spogliati de' propri dritti i creditori, quando dubbio non sia il credito da essi rappresentato: non può dunque negare loro l' azione pel credito giustificato dalla sola confessione fatta dal debitore in un testamento, che solamente per mancanza di certezza, che pel dubbio se sia vera, o no quella confessione; domanda perciò il concorso di altre esteriori circostanze: tanto più che nella vera esistenza del debito non mancano ordinariamente al creditore, oltre di quella, prove ulteriori; e finalmente si vogliono con tale stabilimento eluse le frodi, che contro i diritti degli eredi legittimi, e di altri veri creditori si potrebbero tessere, quando alle confessioni di debito fatte ne' testamenti si volesse prestare intera fede. I primi motivi dell' incertezza del debito, e della facilità delle pruove, che ne mostrino l' esistenza, mancano nelle proposte eccezioni, l' ultimo non concorre nel caso in disputa. Non mai si deve dubitare della verità della confessione fatta dal testatore di aver tolto ingiustamente l' altrui, perchè non si può supporre, che un

uo.

(1) *dec. 680 n. 9.*

(2) *de caus. piis caus. 13 n. 29.*

uomo voglia notar se stesso con macchie di eterno obbrobrio, se la verità non dirigga i suoi detti, ed i stimoli di coscienza non lo spingano a palesarla. Le prove, che tal confessione confermino, sono difficili, perchè l'altrui, ove a violenza non si ricorra, sempre di nascosto si toglie, ciocchè non accade nel semplice debito dal testatore contratto. Ugualmente richieder non si deve altra pruova per li debiti confessati per disgravare la propria coscienza, perchè ne sogliono essere occulte le sorgenti; e finalmente l'eccezione pel debito in favore de' poveri non va neppure sornita di ragioni, perchè ordinariamente costoro privi di difesa gemono sotto l'oppressione di braccio più potente, ed è giusto che la legge da altro lato loro soccorra. Or ciascuna di queste giuste eccezioni concorre nel presente litigio, e l'una prende vicendevolmente vigore dall'altra. Volle il testatore Blasco nel lasciare quel legato a' poveri disgravare la sua coscienza dal reato di non aver adempito in vita all'obbligo di abbate beneficiato: restituì quello che aveva tolto prima ingiustamente, e fu in favore de' poveri la restituzione. Non poteva più dunque egli rivocarla: tanto più che concorre anche in questo caso la vera, e non contrastata estrinseca circostanza di aver egli posseduto lungo spazio di tempo que' beneficj.

CA.

C A P. II.

L'abbate Blasco non poteva testare de' 4400 ducati altrimenti, che in favore de' poveri.

LA dimostrazione qui promessa va inclusa naturalmente nella già seguita nel primo capo di questa memoria; e le istesse leggi vietano anche espressamente la disposizione testamentaria degli averi acquistati colle rendite de' beni della chiesa. Quindi ora, benchè la rubrica di questo capitolo altro in apparenza dimostri, sarà il maggiore oggetto di mia occupazione il mostrare la poca fermezza del contrario sistema.

Si sostiene, che a' cherici è permesso di testare dello acquistato co' frutti de' benefizj, e si trascrive il cap. 19 della novell. 123 di Giustiniano *Presbyteros autem, diaconos, & subdiacanos, cantores, & lectores, quos omnes clericos appellamus, res quolibet modo ad eorum dominium venientes habere sub sua potestate precipimus ad similitudinem castrensium peculiariorum, & donare secundum leges, & in his testari.* LICET SUB PARENTUM SINT POTESTATE.

Basta ricordare, che l'Oriente non conosceva i benefizj in tempo della promulgazione di questa legge, e che allora i cherici avevano dalle mani de' vescovi parche distribuzioni per loro alimento (1), per conoscersi che sotto il generale stabilimento

(1) Tommasini nel luogo citato, ed in tutto il corso del 2 libro della 3 parte, e Wan-Espen *jus eccles. tom. 3 part. 2 sezz. 4 tit. 1 § XII.*

bilimento di quell'imperatore non poteva esser compreso ciocchè i cherici allora non avevano . E bisogna non aver presenti le altre leggi di quel codice per non sapere, che la rapportata novella altro non contiene , che un privilegio accordato a' cherici *sub potestate parentum* di disporre di qualsivisia cosa avessero eglino acquistato , ciocchè era vietato agli altri figli di famiglia non privilegiati : ecco quello che indica l'espressione generale: *res quolibet modo ad eorum dominium venientes*. Espressione tutta uguale s'incontra nella *l. 34 tit. de Episc.*, colla quale si accorda a' vescovi, e ad altri ecclesiastici costituiti sotto il patrio potere lo stesso privilegio, esteso poi da Giustiniano a tutt' i cherici : *episcopi, atque presbyteri, diaconi quoque . . . EA QUÆCUNQUE IN EODEM CLERICATUS GRADU, locoque viventes acquirere, & habere potuerint, etiamsi in patris potestate constituti sint . . . tanquam bona propria vindicent, de his testandi, vel donandi, vel quolibet alio titulo alienandi libera facultate concessa*. Come non si può dire che sotto la parola *ea quæcunque &c.*, vadano compresi i beni acquistati colle rendite del vescovado, così dir non si può, che Giustiniano colle parole *quolibet modo &c.* abbia concesso a' chierici di disporre degli averi acquistati colle rendite de' fondi chiesastici, vedendosi a tal riguardo troppo chiaro qual fosse stata la mente di quel religioso legislatore .

Si segue a dire, che oggi i beneficiati sono divenuti gli assoluti padroni de' frutti de' loro benefici, e che

e che la disputa su di tal punto avrebbe dovuto avere il suo termine almeno DOPO PUBBLICATO IL CONCILIO CELEBRATO IN TRENTO, del quale si tenta con sottile ingegno di contorcere un canone per adattarlo alla contesa.

Male anderebbe la lite per Blasco, se si volesse imporre fine alla disputa co' stabilimenti del concilio tridentino: qual ne sia l'espressa disposizione sarà noto anche al di lui difensore, se questa malformata memoria andrà a cader mai sotto i suoi occhi.

In seguito, formandosi scudo del fatto in luogo del dritto, si rammenta che i beneficiati dispongono a proprio talento in morte così, come in vita de' frutti de' benefizj; e che per generale consuetudine è loro tal facoltà accordata. Ma questo abuso non ha sicuramente i distinti caratteri della consuetudine. Io gli ricordo, che qualora *de consuetudine civitatis, vel provinciae confidere quis videtur, primum illud explorandum*, **CONTRADICTO ALIQUANDO JUDICIO** *consuetudo firmata sit* (1). Non si è recato finora dall'avversario verun esempio di testamento di beneficiato, che abbia contenuto disposizione di beni sicuramente acquistati colle rendite de' benefizj, sì che abbia avuto esecuzione dal magistrato in contraddizione de' poveri. E si avverta colla più grande attenzione che l'abuso, chiamato irragionevolmente consuetudine, della disposizione de' beni acquistati con frutti de'

(1) L. 34 de leg.

benefizj si è introdotto a dispetto delle leggi, appunto per la confusione di tali beni con gli averi di assoluta proprietà de' beneficiati. Il modo di farne la divisione, e di distinguere con assoluta certezza gli uni dagli altri riesce quasi impraticabile; e perciò per evitarli un' eterna serie di liti, ciascuna di esito affai dubbio, l' abuso si è tollerato, e si tola in faccia alle leggi, che lo vogliono distrutto. Ma quando un beneficiato, penetrata da acuti stimoli la sua coscienza, confessa egli medesimo, che parte de' suoi averi è il prodotto de' frutti de' beneficj da lui posseduti, e distintamente ne nota la quantità, allora cessando il motivo, su del quale l' abuso è poggiato, prender deve il suo vigore la legge, e nulla ostando, deve dal magistrato eseguirsi: deve decretarsi l' osservanza del contratto fatto tra la chiesa, ed il beneficiato: deve secondarsi la pia intenzione di coloro, che spogliandosi delle proprie sostanze, ne hanno arricchita la chiesa a patto che al sollievo de' poveri si fossero destinate.

Si rapporta pure dall' avvocato di Blasco una dottrina del Zoesio, colla quale si vorrebbe rovesciare una ragionata idea di Navarro, di doversi cioè tollerare la disposizione fatta da' cherici de' beni acquistati co' frutti de' beneficj solo quando si sia disposto per cause pie. Non il solo Navarro, ma altri, e tra questi il Perezio ciò ragionatamente sostengono: *At bodie, dice quest' ultimo, generalis consuetudine testandi licentiam sibi clerici arrogant, quae facile foret-tolleranda, si in pias causas dispo-*

nerent (1). Veggasi chi tra loro meglio ragiona. Crede il Zoesio, che i beneficiati *lege cbaritatis*, & *non justitie*, siano tenuti spendere i frutti superflui in usi pii: ben da quanto si è detto si rileva la fallacia de' suoi argomenti. Ma il Navarro, Perezio, e quanti altri ne sostengono l'opinione fondano il loro dire sullo stabilimento del dritto, essendo per legge dell'imperatore Giustiniano permesso il disporre di quei beni in *egentium pabulo*, & *alias pias causas* (2). Intanto nella concorrenza di due disposizioni l'una secondo la legge, e l'altra di questa legge assolutamente distruttiva, pare che decretar si debba l'esecuzione della prima, ed averla come invalida la seconda.

Si reca ancora l'esempio della divisione, che farsi de' frutti de' beneficj tra gli eredi del beneficiato defunto, ed il nuovo beneficiato, volendosene trarre l'ordinaria conseguenza contro i diritti de' poveri. Affai chiaro si scorge, che questo esempio abusivo non è che la ripetizione di quanto prima si è detto in rapporto a' testamenti, che fannosi tutto giorno da' cherici. Non può rapportarsi verun esempio di tali distribuzioni fatte in faccia alle opposizioni de' poveri. Gli eredi de' beneficiati si sono valuti della corrente dell'abuso, già diffi come, e perchè introdotto, e si hanno arrogato un dritto sull'altrui, e su di quello che loro non

(1) Nel 1. libro de' commentarj al codice tit. 3. n. 19 sul fine.

(2) Novell. 131 cap. 13.

non competeva; dacchè si è supposto indulgentemente, che non avendo il beneficiato esatto que' tali frutti, abbia dovuto vivere o con averi suoi particolari, che a suoi eredi sarebbero spettati, o a carico degli eredi stessi, e così la distribuzione si è fatta in compenso de' frutti de' proprj beni consumati dal beneficiato nel tempo, che non aveva ancora esatti quelli de' beneficzj da lui posseduti, sempre per l'istessa ragione di non ricorrersi alla difficile separazione de' beni proprj da' beni, che erano il prodotto de' frutti beneficiati. Oggi però la dichiarazione del beneficiato Blasco allontana l'incertezza di tal separazione, e quindi, si ripeta pure, svanita la causa sostenitrice dell'abuso, devesi dar luogo alla legge.

Chiude la sua dimostrazione, l'avvocato di Blasco col dire, che *a' tempi di Giulio III sommo pontefice non si contendeva più del dominio intero, che acquistassero i beneficiati de' frutti de' di loro benefizj, ma che questa disputa era già terminata.* Egli porta in trionfo una bolla di quel pontefice, rapportata pure dal de Marinis, colla quale resta deciso che i frutti de' benefizj chiesastici spettino al successore nel beneficio. Quindi non se ne rileva cosa, che dimostri l'assunto.

Giova a me però che si sia fatta da lui parola di Giulio III, perchè tra le bolle di questo pontefice ve n'è una, ch'è veramente adattabile alla contesa. Con questa, che porta l'epoca del 1549, un anno prima della pubblicazione della bolla citata in contrario, volendo Giulio promuovere in

Roma la popolazione sempre vivi languida dopo le leggi del celibato de' preti, diè facoltà a tutti i beneficiati, che fossero venuti ad abitare in Roma, o nel suo distretto fra dieci miglia, di disporre in qualunque modo de' frutti de' beneficj, chiamandone fino gli eredi *ab intestato* alla successione, e le di lui orme furono seguite nel 1606 da Paolo V. (1). L'eccezione fatta da questi pontefici per li soli abitanti nel distretto di Roma, mostra la sicura esistenza di una regola generale in contrario, colla quale la disposizione di tali frutti doveva venir proibita. E finalmente si avverta, che Giulio III fu uno de' pontefici, sotto de' quali fu radunato il concilio tridentino, e che seguita la sua morte, sotto Paolo IV suo successore (2) fu da quel concilio proibito a' beneficiati qualunque disposizione dell'acquistato co' frutti de' beneficj, e con ispecialità in favor de' parenti. Fortunata dunque la causa de' poveri, se tira fin l'avversario a far parola di bolle, e di concilj, che tanto la favoriscono; ma più felice se con i stabilimenti, donde trarsi volevano argomenti in contrario, resti da questo supremo tribunale decisa.

CAR

(1) *Fagnano in lib. 3 decret. part. 1 pag. 311.*

(2) *Sarpi tom. 2 lib. 8 istoria del C. T.*

C A P. III.

Argomenti contro i secondi codicilli.

IO ho promesso a questo supremo tribunale fin dal principio del mio dire di mettere in veduta i replicati indizj, che nascono contro la veracità de' secondi codicilli, indizj che diverranno sicure prove dopo la compilazione del termine necessario in cause di tal natura. In adempimento di mia promessa debbo parlarne.

Il defunto arciprete D. Carlo Blasco era uomo di delicatissima coscienza e di rigorosa morale. Il suo testamento, nel quale mostra sì gran cura della sua anima con un lascito di 500 messe, tanta sollecitudine per li suoi domestici, e sì ampio zelo per li poveri, (1) ne dà fermo argomento. Quest' uomo così cristiano, quale io l'ò dipinto, vicino a morte sente i vivi rimorsi della coscienza per aver tolto in sua vita a' poveri quello, che era egli obbligato di dar loro: vuole adempire in morte ad un dovere prima trascurato: teme che la sua religiosa volontà non resti con irreparabile danno della sua anima priva di effetto dopo la sua morte, e sospettando che suo nipote da lui istituito erede avesse potuto domandare commutazione di volontà per li legati pii, espressamente glielo proibisce, ed a tal condizione lo fa suo erede; e pure nemmeno è tranquilla la sua coscienza: incarica il degno

avvo-

(1) fogl. 8. at.

avvocato D. Giuseppe Toscano di comparire dopo la sua morte nella G. C. della Vicaria, e di ottenerne ordini, che l'erede non avesse potuto spedirs' il preambolo, se prima con solenne instrumento non avesse da parola a parola accettata interamente la sua disposizione (1). Or dopo aver usato tanto di precauzione per l'esecuzione di quel legato pio per l'interessante oggetto della salute della propria anima, come mai è possibile, che più da vicino alla morte, allora quando un cuore cristiano è punto assai più in quel momento terribile dagli acuti stimoli della rea coscienza, abbia voluto togliere, e strappare dalla bocca de' poveri quel pane, che poco prima aveva loro cristianamente promesso?

Dopo quindici giorni si risolve a togliere da' 4400 ducati lasciati a' poveri 1400 ducati per lasciarli al nipote: *accid ripari alle sue urgenze* (2), e l'onesto avvocato Toscano, che vi fu presente, attesta che a grave stento lo fece. Or chi può credere che dopo sette giorni, e sempre più vicino alla morte, abbia tolto dal legato pio altri 2400 ducati, riducendolo alla meschina somma di 600 ducati, e questi 2400 insieme con altri 1125, che prima aveva egli aggregati ad uno strettissimo fedecommesso primogeniale, fondato (per evitare che il nipote già carico di debiti non avesse tutto consumato) sull'intero asse ereditario, e fino sul-

(1) fogl. 6 et. 7 et. in fin. 8 in prin. 7 a t.

(2) fogl. 11.


la legittima a quello spettante fu' beni paterni , in tutto 3525 ducati , e li abbia lasciati allo stesso nipote per quella istessa causa delle di lui urgenze , alla quale aveva già , e con tanta difficoltà pochi giorni prima provveduto .

A ciò si aggiunge che il testamento ed i primi codicilli sono stipulati da uno stesso notare , e coll'assistenza e consiglio di D. Giuseppe Toscano , senza la cui savia direzione niente oprava il defunto abbate , ed i secondi codicilli da diverso notaio (questi è notar Catello Feola di Napoli) e senza che Toscano mai niente ne avesse saputo .

Io ho tenuto in sospeso fino a questo punto l'animo del S. C. sullo stato attuale della contesa . Io ho voluto premettere questi fatti , ed esaminare prima le disposizioni del dritto per far conoscere quanto di giustizia vi sia nella causa da me sostenuta . Ma che ! In conseguenza di tanto gravi premesse domando io forse da questo supremo tribunale il dominio libero de' 4400 ducati controvertiti ? No . E' D. Orazio Blasco . colui che domanda questo dominio delle partite in contesa per alienarle , come si dice con franchezza : egli è che vorrebbe cominciare il giudizio da quel punto estremo , che nel supporre l'esito tutto per lui favorevole , esferne non può che la fine : egli è che vuol togliere di mezzo prima d'ogn' altro quello che dell'introdotta lite forma l'unico oggetto , cioè poi tolto il corpo , che si contende , si disputi solo accademicamente . La domanda , che io sostengo , è moderatissima : che si confermi il termine

mine già impartito, e che intanto restino sequestrate le contese partite, acciò se nel fine del giudizio, richiamata a miglior' esame la contesa del dritto, e resi noti i veri fatti contro i secondi codicilli, spetti a' poveri ragione, non vengano invano a riportarla; o pure non debbano cominciare un secondo giudizio con i fideiussori, e con i compratori di que' capitali, che l' avvocato di Blasco disse di esser già pronti, nel caso che si volesse confermare il secondo decreto della G. C., col quale si diè facoltà a Blasco di alienarli a condizione, che avesse dato pleggeria; e contro del quale col dovuto rispetto si è per parte de' poveri prodotta supplica ad f. r. in questo supremo tribunale.

Napoli 1 Settembre 1798.



V. A. 1
1546763

Die 31. mensis Augusti 1798.

LICEAT IMPRIMI A VINGENTIO ORSINO
MARTUCCI.
